

SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento è una piaga sociale che, soprattutto negli ultimi anni già a far data dal 2008, ha registrato una forte impennata.

L'introduzione nel 2012 delle procedure di sovraindebitamento ha consentito una significativa svolta rispetto all'atteggiamento assunto dal legislatore nei confronti del debitore. Ed invero, si è progressivamente passati da una visione per così dire punitiva, cristallizzata nella legge fallimentare del 1942, alla possibilità per il soggetto sovraindebitato di ottenere la liberazione dei debiti pregressi.

Nella prospettiva della Legge 3/2012, l'impotenza economica del debitore rappresenta un presupposto di accesso ad una procedura per la gestione di una situazione complessiva di difficoltà che attiene tutti i rapporti di cui è parte il debitore. Il passaggio dalla L. 3/2012 al C.C.I.I. costituisce un'apertura importante ridisegnando le procedure ed indicando nuovi confini e limiti dell'istituto del sovraindebitamento.



PROGETTO "ZONA SICURA"

I TUOI DIRITTI IL TUO FUTURO

Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Lazio, c.d. MISE 9 con l'utilizzo dei fondi N. 49 Ministero dello Sviluppo economico. (DM 10.08.2020)



06.88642693



SEGRETERIA@ADICU.IT



VIA VAL VARAITA 8 - 00141 - ROMA



ADICU aps
Ente Terzo Settore

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(EX LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3)

COSA STABILISCE LA LEGGE?

Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022 concretizza un corpus unitario e sistematico di tutti gli strumenti e le procedure di soluzione della crisi e dell'insolvenza, facendo sì che la disciplina del sovraindebitamento diventi parte integrante del diritto della crisi relativo alle procedure maggiori.

COSA SI INTENDE PER SOVRAINDEBITAMENTO?

Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice per il caso di crisi o insolvenza.

CHI PUÒ FARVI RICORSO?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Imprenditori sotto soglia di liquidazione giudiziale
- Imprenditori cessati da oltre un anno
- Start-up innovative ex art. 31 L. 221/12
- Imprenditori agricoli
- Artigiani
- Enti collettivi non commerciali (associazioni, fondazioni, ecc.)
- Debitori civili e consumatori
- Soci di società di persone
- Professionisti intellettuali

COSA PUÒ FARE IL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO?

- Può concludere con i creditori un concordato minore
- Può concludere con i creditori una ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Può accedere alla liquidazione controllata
- Può accedere alla esdebitazione del debitore incapiente

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il debitore che intende avvalersi delle procedure disciplinate dal C.C.I.I. deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza e professionalità.

Gli OCC svolgono i seguenti compiti:

- assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecuzione
- verificano la veridicità dei dati contenuti nella proposta ed allegati attestando la fattibilità del piano
- eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice

L'OCC oltre ad essere eventualmente attestatore nella procedura di ristrutturazione del debito del consumatore, assume il ruolo di Commissario Giudiziale o del Liquidatore nel concordato minore.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia.